



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 05/10/2026

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE INVERNALE 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 50 comma 5 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e la Legge Regionale 1° dicembre 1998 n. 88 relativi al riparto delle competenze in materia di demanio marittimo;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400," come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i. e dalle disposizioni della Legge 27.12.2006 n.296;

VISTI gli articoli 30, 1161, 1164, del codice della navigazione e gli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione relativi all'uso del demanio marittimo; Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28.05.2007 n° 38 Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 136 del 02/03/2009 che ha fissato il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno;

VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2026 del 12.05.2026 e ss.mm.ii. emessa dalla Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Portoferraio;

VISTA l'ordinanza balneare e di disciplina dell'attività esercitabili sul demanio marittimo n. 6/2026, del 14.05.2025 emessa dal Comune di Marciana;

RITENUTO quindi necessario disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime e l'esercizio delle attività invernali e dei comportamenti e per la serena fruizione del Demanio marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO della circolare della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, pervenuta in data 12.12.2022 prot. 19558 avente ad oggetto "Aspetti connessi con la movimentazione dei sedimenti di spiaggia e la difesa della costa", con la quale si segnala quanto evidenziato nelle Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti Climatici (MATTM-Regioni, 2018) circa le conseguenze negative ai fini della dinamica costiera di una non corretta movimentazione dei sedimenti di spiaggia per la realizzazione dei cosiddetti "argini invernali di protezione";

DATO ATTO che titolari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, hanno inviato delle segnalazioni per attenzionare il problema, e quindi risulta necessario difendere le strutture balneari dalle mareggiate invernali;

RITENUTO altresì di dover salvaguardare il decoro dell'arenile e di dover garantire la tutela, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che accedono alla spiaggia anche nel periodo successivo ed antecedente alla stagione balneare estiva;

ORDINA

Articolo 1- Accessibilità all'arenile

Nel periodo invernale che si estende dal 20 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, agli ingressi degli stabilimenti balneari non sono ammesse recinzioni, barriere o cancelli che costituiscano impedimento al libero transito pedonale della generalità dei cittadini, ivi compresi i portatori di handicap, e/o che ostacolino il raggiungimento della battigia. Nel rispetto di quanto sopra, è tuttavia ammessa l'installazione di elementi atti a disciplinare l'accesso all'arenile, come disposto dal seguente art. 2.

Articolo 2- Barriere

Fuori dal periodo di apertura della stagione balneare è ammessa la movimentazione di sabbia per effettuare delle barriere invernali atte ad impedire azioni dannose alle strutture, solo ed esclusivamente nella parte di arenile posta più a monte. Le barriere devono avere caratteristiche di facile e rapida rimozione, essere collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea di battigia, salvo diversa

soluzione avallata su motivata proposta progettuale) sul fronte a mare degli attuali manufatti fissi, ovvero sul lato mare della fascia balneare, e costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti. Le "barriere" di cumuli di sabbia devono essere di altezza massima di ml 2,00 e di larghezza massima di ml 5,00. Le stesse devono consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia, per ogni stabilimento balneare; l'accesso alla spiaggia delle categorie protette deve essere comunque garantito anche in caso di realizzazione di varco "complesso" per meglio garantire l'effetto.

Articolo 3- Prescrizioni sull'uso di paratie e coperture a protezione dei manufatti e degli impianti

È vietata l'installazione di paratie, coperture o altro a protezione dei manufatti e degli impianti collocati sull'arenile di altezza tale da occludere i coni visivi da entroterra a mare; le stesse, pertanto, sono ammesse a condizione che garantiscano la visibilità delle spiagge. È vietato altresì l'accumulo di sordinato di attrezzature e materiali vari o quanto possa pregiudicare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini che accedono all'arenile.

Articolo 4- Divieti

È fatto DIVIETO di:

- prelevare materiale da una fascia di almeno 8 m dalla battigia, con obbligo di ripristino delle condizioni ante operam prima del riavvio della stagione balneare, eventuali deroghe a tale prescrizione saranno concesse in base alla particolare e specifica morfologia dell'arenile;
- impiegare delle sabbie di battigia e/o antistanti la linea di imposizione degli argini di protezione invernale, nelle operazioni di realizzazione degli stessi;
- operare ampliamenti, anche stagionali, della superficie dell'arenile verso mare abbassando la quota esistente, o stabilita, della spiaggia;
- impiegare sabbie esterne al sistema litoraneo, ad esempio derivante da dragaggi o scavi edili di vario genere, da eventuali siti di stoccaggio autorizzati, appositamente individuati.

Articolo 5- Disposizioni finali

I concessionari possono conformarsi alle disposizioni della presente ordinanza a decorrere dal 20 ottobre, con il ripristino entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, previa autorizzazione dell'ufficio demanio.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione dalle autorità a ciò preposte.

DISPONE

È fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo Comunale.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data comunicazione alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Attività Produttive e Ambiente dell'Ente. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Portoferraio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina.

**FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).